

ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ACCOGLIENZA APS

sede legale: via B. Guerritore 1, Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

P.I. 04199180656 - C.F.: 92021470635

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 19 del mese di ottobre 2020 alle ore 18.00, presso la sede legale in Sant' Egidio del Monte Albino, via B. Guerritore 1, convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l' assemblea straordinaria dei soci dell' associazione "Progetto Famiglia Accoglienza APS" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Cambio denominazione sociale;*
- 2) *Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore" ;*
- 3) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente Marco Giordano, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Emma Rossi. Sono presenti n. 19 soci su un totale di 24 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

- 1 Marco Giordano
- 2 Giovanna Zanfardino
- 3 Carmela Memoli
- 4 Antonio Ciniglio
- 5 Anna Maiorino
- 6 Emma Rossi
- 7 Giuseppe Coppola
- 8 Gaetano Pandolfi
- 9 Grimaldi Delfina
- 10 Francesco Novi
- 11 Giovanna Apuzzo
- 12 Luciano Gambardella
- 13 Filomena Savarese
- 14 Giulia Palombo
- 15 Francesco Petrosino
- 16 Annarita Pepe
- 17 Angela Pandolfi
- 18 Angela Maria Bruno
- 19 Maria Elisabetta Murano

ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ACCOGLIENZA APS

sede legale: via B. Guerritore 1, Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

P.I. 04199180656 - C.F.: 92021470635

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell' assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all' ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L' Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all' unanimità la seguente nuova denominazione per l' associazione:

Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS

Sul secondo punto all' ODG,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

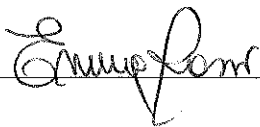
L' Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all' unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

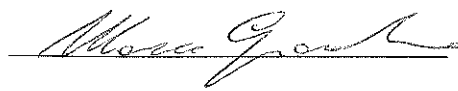
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l' allegato Statuto chiedendo l' esenzione dal pagamento dell' imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Esaurita la trattazione dell' argomento all' ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all' unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente



Giuseppe
Michele Gatto
Francesco Neri

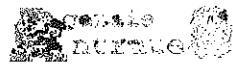
Filomena Savorese
Gilda Talamo

Maurizio Caruso
Delfina Grunoldi
Angela Paulic
Aly

Luca Gubbe
Giovanna Spino
Aurelio Pepe
Michele Elia Mura

Giuseppe Caputo
Enrico Rom

Francesco Petrone
Anna Tesoro
Delfina Mura
Gaetano Paulic



Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Provinciale di Pagani

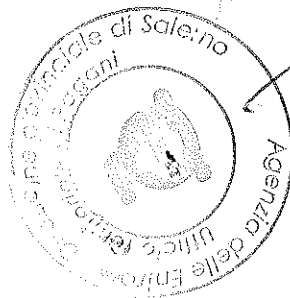
Atto registrato il 22 OTT. 2020

di n. 1313 Serie 3

Versate € 4.710,40 Atto Chiuso

Il Direttore

22 OTT. 2020



Il Direttore Provinciale,
02/2019
25/05/2020
Il Funzionario Delegato
Gennaro Nocentillo

STATUTO APS

Ass. Progetto Famiglia - Accoglienza APS

Art. 1) Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata - Ambito territoriale

È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "Progetto Famiglia Accoglienza APS", da qui in avanti nominato "Associazione". L'Associazione assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, non riconosciuta. L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile. L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA) all'indirizzo via Antonio Guerritore 1, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio nazionale e all'estero. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata e opera in tutto il territorio italiano e all'estero.

Art. 2) Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7, art. 17 del all'art. 36 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3) Scopo - Finalità - Attività

L'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui al presente articolo, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

[Area con firme e sigilli]

1

Anna Rita Pepe

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della *legge 28 marzo 2003, n. 53*, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della *legge 6 giugno 2016, n. 106*;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 4) Missione

L'associazione in particolare si impegna:

- a promuovere il bene della famiglia, intesa come prima cellula della società. A tal fine si preoccupa di dare rilevanza sociale, politica e culturale all'istituzione familiare nonché ad attivare servizi di sostegno e consulenza atti a rispondere alle diverse esigenze della famiglia.
- si impegna a diffondere una cultura della vita che riconosca il valore della persona umana dal concepimento fino alla morte naturale e nel contempo a sostenere l'accoglienza della vita nascente attraverso un fattivo impegno che venga incontro a tutte le situazioni di difficoltà che si oppongono allo sviluppo del concepimento, con una particolare attenzione verso le madri.
- persegue le proprie finalità operando in conformità con la visione antropologica cristiana e l'insegnamento etico-filosofico della Chiesa Cattolica.

Art. 5) Attività principali

L'Associazione, in particolare, intende svolgere attività di accoglienza residenziale per minori a rischio, minori con disabilità, donne in stato di bisogno, donne vittime di maltrattamento, gestanti e madri con figli. Tale accoglienza residenziale si svolge in strutture che vengono denominate "OASI", in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente.

L'Associazione promuove attività ricreative e ludiche rendendole accessibili soprattutto agli strati sociali disagiati come vere forme di integrazione promozione di benessere psico-fisico, strumenti di aggregazione e di coesione sociale all'interno della comunità, come occasione per porre in contatto e dialogo diversità sociali e culturali.

L'Associazione si impegna a contrastare la violenza di genere e a sostenere e promuovere l'assistenza alle donne e ai loro figli vittime di maltrattamento, nonché a avviare percorsi di sensibilizzazione culturale sullo stesso tema.

L'Associazione inoltre si propone, insieme agli altri enti della Federazione Progetto Famiglia e con la Fondazione Emmaus, di cui è ente fondatore, a collaborare per la realizzazione di strutture di accoglienza per soggetti in disagio sociale, nello stato del Burkina Faso ed in altri territori esteri.

Art. 6) Rapporti con la Federazione Progetto Famiglia- adesione, collaborazione e autonomia

L'Associazione, nata nel solco dell'opera solidale e culturale promossa dalla Federazione Progetto Famiglia, ne fa propria la dimensione ideale e valoriale e vi aderisce moralmente, impegnandosi,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "FS", "Melli", "2", "GR", "AP", "AS", and "Amante Pepe"]

mediante l'attuazione del proprio oggetto sociale e l'attivazione di una autonoma organizzazione, a contribuire al benessere della famiglia e alla promozione della vita nascente.

Art. 7) Cura attività Fondazione Emmaus

L'Associazione, quale fondatore della Fondazione Emmaus, insieme all'Associazione Progetto Famiglia e all'Associazione Fraternità di Emmaus, ne cura gli obiettivi e segue le diverse attività poste in essere dalla Fondazione.

Art. 8) Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 3, art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 9) Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori di cui all'art. 3;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Art. 10) Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o estinzione in caso di ente;
- recesso;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi

[Area con firme e note manoscritte. Si nota un numero "3" e alcune iniziali come "FS", "Melli", "Pepi".]

e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso. Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile. La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Art. 11) Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga. Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. L'associazione all'occorrenza può decidere di istituire un Comitato Tecnico-Scientifico, volto a coinvolgere esperti e accademici.

Art. 12) Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o comunicazione elettronica (email, sms, whatsapp, ecc.) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo;
- c) nomina e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n. 117/2017);
- f) approva eventuali Regolamenti;
- g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte

[Area dei firmatari con firme e sigilli]

col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

Art. 13) Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio vengono assegnati eventuali incarichi a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

È convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea. Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- c) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- d) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
- e) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
- f) organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14) Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali. Il Tesoriere coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "CP", "dy", "FN", "JP", "CP", "Amalia", "Pepe", "Melli", "A. Th...", "G...", "L...", "B..."]

predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

Art. 15) Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi. In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente. Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

Art. 16) Comitato Tecnico-Scientifico

Il Consiglio Direttivo può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da 3 o più professionisti ed esperti di discipline scientifiche pertinenti con l'oggetto dell'associazione. I membri del comitato possono essere o non essere soci dell'Associazione. Tra i membri del comitato il Consiglio Direttivo nomina un presidente e un segretario. Il comitato ha funzione consultiva, a supporto dei lavori e delle decisioni del Consiglio Direttivo. I membri del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, agli incontri del Consiglio Direttivo quando da questo invitati.

Art 17) Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017). Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18) Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

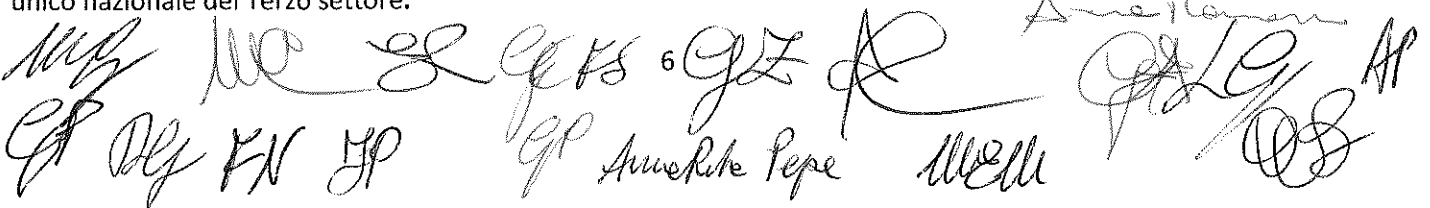
I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

Art. 19) Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, all'Associazione Progetto Famiglia Onlus o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o a fini di pubblica utilità, nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.



Art. 20) Disposizioni transitorie e finali

Con riguardo alla qualifica di ONLUS, richiamando quanto contenuto nell'articolo 102, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 117/2017, che prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460/1997 dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, viene confermata senza alterazioni e validamente in vigore la disciplina attualmente applicata riconducibile a tale fattispecie (ONLUS), sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del citato D.Lgs. n. 117/2017.

Pertanto, l'efficacia delle modifiche riportate nel presente Statuto, pur essendo le stesse inserite in esso in ottemperanza al termine previsto dall'articolo 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, resta subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Nel contempo, allo stesso termine è collegata la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Art. 21) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modifiche e al Codice Civile.

Francesco Var
Lino G. G. G.

Filomena Saravese

Gioia Palumbo

Aurelio Pepe

Maria Elisabetta P. P.

Angelo M. M.

Angela P. P.

Maria G. G.

Giuseppe P. P.

Maria P. P.

Giuseppe P. P.

Anna P. P.

Enrico P. P.

Gaetano P. P.

Giuseppe P. P.

Delfino P. P.

Francesco P. P.

Giuseppe P. P.